

<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI</p>

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione Provinciale Industriali di Catanzaro, in forma abbreviata CONFINDUSTRIA CATANZARO.

Essa ha sede legale in Catanzaro e, su delibera del Consiglio Direttivo, può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali ed istituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni ed uffici periferici.

L'Associazione aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo, abbinandolo alla propria denominazione, e gli altri segni distintivi. In dipendenza di ciò l'Associazione assume il ruolo di componente territoriale del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa, acquisendo i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'Associazione adotta il Codice Etico Confederale, la Carta dei Valori Associativi, nonché le Delibere collegate che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla loro osservanza.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione riunisce in Sezioni di categoria le imprese che esplicano la loro attività nella provincia di Catanzaro e si propone di dare ad esse ogni assistenza per la tutela dei loro legittimi interessi e per favorire lo sviluppo ed il progresso di ogni attività industriale nella provincia, ispirando la propria azione al principio della libera iniziativa economica ed in armonia con gli interessi generali della Nazione.

L'Associazione persegue le finalità ed assolve le funzioni sopra descritte nel

rispetto delle disposizioni Confederali in materia di ripartizione dei ruoli e competenze fra le componenti del sistema.

L'Associazione, in particolare, ha lo scopo:

- a) di promuovere la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori della provincia e di riaffermare il valore civile e sociale della funzione dell'imprenditore nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b) di collaborare con gli organi politici, amministrativi, tecnici e sindacali, nel rispetto delle responsabilità derivanti dalle singole competenze, alla elaborazione di programmi aventi per oggetto lo sviluppo dell'economia nazionale e di quella regionale e locale in particolare, manifestando, di fronte alle autorità ed alla pubblica opinione, il pensiero e la posizione dell'Associazione nei riguardi dei problemi che, direttamente o indirettamente, interessano il mondo imprenditoriale;
- c) di rappresentare, in ambito territoriale, nei limiti del presente Statuto, le aziende associate nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società;
- d) di tutelare le aziende associate sul piano economico e sindacale, anche stipulando contratti di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze;
- e) di raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi all'industria, di fornire informazioni e consulenze agli associati in merito alle problematiche generali dell'industria e dell'imprenditoria;
- f) di provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere, in cui la rappresentanza sia ritenuta necessaria ed utile ai fini statutari e favorendo, anche, l'inserimento di esponenti di aziende associate in tutti gli organismi in cui si ravvisi l'opportunità;

g) di fornire alle aziende associate la consulenza e l'assistenza per la interpretazione e l'applicazione della regolamentazione e legislazione del lavoro e di ogni altra materia riguardante l'industria.

L'Associazione è apolitica e apartitica e non persegue scopi di lucro. Può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

TITOLO II S O C I

Art. 3 - Soci

Hanno titolo a fare parte dell'Associazione tutte le Aziende che abbiano sede o svolgano attività con organizzazione industriale diretta alla produzione di beni o servizi nella Provincia di Catanzaro, ivi incluse quelle esercenti attività di terziario avanzato, quelle artigiane, quelle della grande distribuzione organizzata e quelle cooperative, per queste ultime è necessario il parere preventivo favorevole di Confindustria.

Possono, altresì, far parte dell'Associazione le Aziende che, avendo sede fuori dalla provincia di Catanzaro, nella Provincia abbiano stabilimenti, cantieri, attività sussidiaria, o, comunque, altri ambiti di interesse funzionale al territorio.

Possono aderire anche le imprese che, nell'ambito della provincia, operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in qualunque misura da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte; nonché i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti dalle imprese suddette.

Possono, inoltre, aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dalla Giunta, Amministrazioni, Enti, Istituzioni, Aziende speciali e, comunque, altre realtà imprenditoriali, siano esse a capitale esclusivamente pubblico o a capitale misto, che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il numero delle imprese di cui ai commi 3 e 4, non devono, in ogni caso, snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del Regolamento Confederale in materia. Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, di cui sopra, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto dalla Confindustria, che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

L'Azienda associata, in base al tipo di attività esercitata, fa parte di una delle Sezioni di categoria in cui l'Associazione è articolata.

In considerazione del particolare assetto configurabile, per alcune categorie, è prevista la possibilità di iscrizione collettiva all'Associazione di Sezioni autonome mediante regolazione dei rapporti attraverso conformi delibere dei rispettivi organi sociali competenti che, per l'Associazione, è la Giunta.

Art. 4 - Domanda di Ammissione

La domanda di ammissione a socio, indirizzata al Presidente dell'Associazione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'Azienda e, corredata dal certificato di iscrizione alla CCIAA, deve contenere l'indicazione dei suoi legali rappresentanti, la natura dell'attività industriale esercitata, la ubicazione degli stabilimenti, il numero dei dipendenti, la Sezione di categoria della quale si intende far parte e tutte quelle indicazioni che verranno richieste dalla Giunta.

La domanda di ammissione deve contenere, altresì, una dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti, dal Codice Etico Confederale e dalla Carta dei Valori Associativi e dalle Delibere collegate, nonché di impegno al pagamento della quota di ammissione e di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso, di osservanza scrupolosa della disciplina associativa e di ogni altra disposizione emanata dagli organi associativi.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico Confederale ed alle Delibere collegate.

Art. 5 - Ammissione

L'ammissione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo su proposta della Sezione interessata.

Qualora la Sezione interessata non provveda ad esprimere il parere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole.

Contro il rifiuto di ammissione, l'Impresa può richiedere alla Giunta della Associazione, entro 30 giorni dalla comunicazione, un riesame della domanda.

Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere ai Probiviri, che decideranno, in modo definitivo, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

Art. 6 - Durata del Rapporto Associativo

Il rapporto associativo decorre dalla data di accettazione della domanda di ammissione e dura fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da farsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della data di scadenza.

All'atto di ammissione, il socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di:

- un contributo di iscrizione;
- un contributo ordinario annuale ed eventuali contributi speciali deliberati dall'Assemblea.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario, innanzi al Foro di Catanzaro, nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano, comunque, obbligati al pagamento dei contributi associativi dovuti.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Art. 7 - Diritti degli Associati

L'esercizio dei diritti associativi e, tra questi, in particolare, quelli di assistenza e di consulenza, di partecipazione, di intervento e di elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione e delle Sezioni, spetta ai soci iscritti in regola con gli obblighi statutari ed al corrente col versamento dei contributi associativi, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Ai soci aggregati sono escluse tutte le prestazioni che implicano rappresentanza e assistenza diretta.

I soci aggregati possono, inoltre, essere eletti, soltanto, quali membri della Giunta e nell'ambito degli organi delle Sezioni.

Ciascun socio ha diritto, infine, ad avere attestata la sua adesione all'Associazione ed al Sistema Confederale nonché di utilizzare il Logo Confederale nei limiti previsti dall'apposito Regolamento.

Art. 8 - Obblighi degli Associati

I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, le notizie ed i dati che siano ad essi richiesti anche ai fini contributivi.

I soci dovranno osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, il Codice Etico della Confindustria, la Carta dei Valori Associativi e le deliberazioni che saranno adottate dai competenti Organi Statutari.

Essi si obbligano, particolarmente, al pieno rispetto dei contratti e delle regolamentazioni collettive di lavoro stipulati dall'Associazione e da altre Organizzazioni industriali con l'adesione dell'Associazione.

Il socio ha l'obbligo, inoltre, di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al Sistema Confederale.

In particolare esso deve:

- partecipare alla vita associativa;
- non fare contemporaneamente parte di associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi;
- corrispondere all'Associazione una quota fissa, da versare all'atto dell'iscrizione, ed un contributo percentuale sulle retribuzioni erogate nell'anno ai propri dipendenti, o riferito ad altro parametro individuato dalla Giunta, con la previsione di un importo minimo.

Gli importi e la percentuale di cui al punto precedente, saranno fissati dalla Giunta ed approvati dall'Assemblea. In mancanza di nuova determinazione da parte della Giunta stessa, il contributo si intende confermato nella misura stabilita per l'anno precedente.

Le modalità operative amministrative inerenti la riscossione dei contributi associativi potranno essere disciplinate da specifico regolamento interno deliberato dalla Giunta. Il socio deve, inoltre, corrispondere i contributi dovuti alle altre componenti del sistema alle quali partecipa, nella misura che verrà fissata dagli Organi competenti.

Le quote di iscrizione ed i contributi associativi versati dai soci sono intrasmissibili a terzi.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, si promuovono particolari condizioni di adesione per tutte le imprese del gruppo che svolgono attività o abbiano sede nella provincia di Catanzaro.

L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti del Sistema Confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni.

Art. 9 - Sanzioni

I soci inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- censura del Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice Etico Confederale, nonché dalle Delibere collegate.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, o anche cumulativamente, dalla Giunta.

E' ammessa, in ogni caso, la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 10 - Cessazione del Rapporto Associativo

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, da presentarsi con lettera raccomandata che deve pervenire all'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno associativo in corso;
- b) per recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata;
- c) per morosità nel pagamento dei contributi associativi accertati dagli uffici dell'Associazione;
- d) per cessazione dell'attività esercitata dall'azienda o per morte dell'associato;
- e) nei casi di adesioni contemporanee incompatibili;
- f) per espulsione motivata, nei casi previsti dall'art. 9, da gravi inadempienze o indegnità o da comportamenti gravemente in contrasto con quelli che il Codice Etico e le relative Delibere collegate impegnano ad adottare sia come imprenditore che come associato;
- g) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;

La fattispecie di morosità di cui alla lettera c), si realizza allorquando il pagamento dei contributi associativi, nonostante le comunicazioni scritte di sollecito, non si verifichi entro il termine finale dell'anno solare successivo a quello di competenza.

Nel caso di cui alla lettera c), la Giunta, nella prima seduta utile, sentito, eventualmente, il parere del Consiglio Direttivo della Sezione competente, prende atto della cessazione per morosità, salva la possibilità di valutare le

sole ipotesi di crisi aziendale di significativa gravità o quelle caratterizzate da eventi oggettivi indipendenti dalla volontà del socio.

La risoluzione del rapporto è automatica, previo il necessario accertamento, nel caso di cui al punto d).

Nei casi di cui ai punti e) ed f) decide la Giunta, sentito, eventualmente, il parere del Consiglio Direttivo della Sezione competente.

E' ammessa, sempre nei casi previsti dai punti c), e) ed f), la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Nessuna partecipazione al patrimonio sociale compete al socio dimesso, receduto, cessato o estromesso, che sarà, comunque, tenuto all'adempimento degli obblighi già assunti a seguito di deliberazioni degli Organi statutari.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del Sistema Confederale.

L'impresa, il cui rapporto associativo cessa, è tenuta, comunque, al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- nel caso di dimissioni entro i termini, o di comunicazione della cessazione di attività, o di fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- negli altri casi, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un anno;
- nel caso di recesso per dissenso alle modifiche statutarie, secondo quanto previsto dall'articolo 41.

<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">ORGANI ED UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE</p>

Art. 11 - Organi dell'Associazione

L'Associazione esplica la sua attività a mezzo dei seguenti Organi:

- Assemblea Generale;
- Giunta;
- Consiglio Direttivo;
- Comitato di Presidenza;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori Contabili;
- Proviviri.

Art. 12 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci in regola con gli obblighi statutari e col pagamento dei contributi, che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono, comunque, partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

L'Assemblea Generale è convocata, in via ordinaria, di norma, entro il 31 luglio di ciascun anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno; si riunisce anche a richiesta di tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti, oppure ne facciano richiesta i Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione, dovrà essere trasmessa entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, o in mancanza da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità di età. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore dell'Associazione che assume le funzioni di Segretario o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale è convocata con avviso scritto dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o da uno dei Vice-Presidente, anche via fax o con l'utilizzo di posta elettronica, diramato almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

L'avviso deve contenere il luogo, la data, l'ora e gli argomenti da trattare.

L'Associazione deve tenere, inoltre, a disposizione l'eventuale documentazione sulla riunione.

In caso di urgenza il suddetto termine può essere ridotto a dieci giorni.

Nell'inviare la convocazione, l'Associazione è tenuta a comunicare all'azienda associata il numero dei voti, il cui diritto sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma dell'art. 12.

Partecipano di diritto, senza voto deliberativo, i Revisori Contabili ed i Probiviri.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno metà dei voti spettanti alle imprese associate, in seconda convocazione, invece, è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Art. 14 - Partecipazione e Deliberazioni dell'Assemblea

Ogni socio partecipante all'Assemblea dispone di un numero di voti determinato ai sensi del successivo art. 15.

Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio mediante delega scritta o da un rappresentante della propria Azienda in possesso dei requisiti di cui all'art. 23.

Una sola eventuale delega può essere conferita ad altro socio o al rappresentante dell'azienda di cui al precedente comma.

All'interno di uno stesso gruppo societario, sono ammesse, comunque, una pluralità di deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa, mediante votazione palese o segreta, col sistema che verrà di volta in volta stabilito su proposta del Presidente.

Tuttavia, per le nomine e le deliberazioni relative a persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Per quanto concerne i sistemi di votazione, l'elezione deve avvenire con voto limitato ai 2/3 dei seggi da ricoprire nell'ambito di una rosa di candidature superiore agli eligendi.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

Art. 15 - Voti dei Soci

Ogni socio, in regola con gli obblighi statutari e con il pagamento dei contributi associativi, dispone di un numero di voti calcolato in base ai contributi versati all'Associazione per il biennio solare precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea, secondo la seguente tabella:

- per la fascia compresa fra l'importo del contributo minimo e l'importo pari a 10 volte il contributo stesso: 1 voto per ogni contributo minimo o frazione superiore alla metà dello stesso;
- per la fascia compresa fra 10 volte e 40 volte il contributo minimo: 1 voto per ogni importo pari a 2 volte il contributo minimo o frazione superiore alla metà;
- per la fascia compresa fra 40 volte e 160 volte il contributo minimo: 1 voto per ogni importo pari a 4 volte il contributo minimo o frazione superiore alla metà;
- per la fascia oltre 160 volte il contributo minimo: 1 voto per ogni importo pari a 8 volte il contributo minimo o frazione superiore alla metà.

Ai soci iscritti nell'anno in corso, fino alla data della delibera di convocazione dell'Assemblea, verrà attribuito un voto.

Ai soci aggregati, di cui all'art. 3, terzo e quarto comma, l'attribuzione dei voti verrà regolata da apposita disciplina deliberata dalla Giunta dell'Associazione.

Art. 16 - Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) determinare le direttive generali dell'azione dell'Associazione;
- b) eleggere il Presidente su proposta della Giunta;
- c) approvare le deleghe che il Presidente intende attribuire ai Vice-Presidenti;
- d) ratificare la designazione dei membri aggiuntivi della Giunta ex art. 17;
- e) approvare i bilanci preventivo e consuntivo annuali dell'Associazione ed i contributi;
- f) nominare i Revisori Contabili;
- g) nominare i Probiviri;
- h) deliberare eventuali modifiche dello Statuto sociale;
- i) deliberare su ogni argomento che venisse sottoposto al suo esame dalla Giunta, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente;
- j) sciogliere l'Associazione e nominare il liquidatore.

Art. 17 - Composizione, Convocazione e Funzioni della Giunta

La Giunta è formata dal Presidente e dai Vice Presidenti dell'Associazione, dagli ex Presidenti dell'Associazione purchè ancora soci, dai Presidenti delle Sezioni di categoria, dal Presidente del Comitato Provinciale P.I., dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e da un membro per ogni quaranta iscritti o frazione superiore a venti per ciascuna Sezione, su designazione del Consiglio Direttivo della Sezione stessa e successiva ratifica nella prima seduta utile dell'Assemblea Generale dell'Associazione. La Sezione che contribuisce, in termini di entrate finanziarie complessive, al bilancio dell'Associazione in misura superiore al 35%, è rappresentata, inoltre, da due ulteriori componenti aggiuntivi.

Il Presidente potrà, altresì, nominare ulteriori due componenti tra figure imprenditoriali che siano espressione particolarmente significativa del

sistema associativo, preferibilmente, nell'ambito della Sezione più rappresentativa.

Ogni componente della Giunta ha diritto ad un voto.

La partecipazione in Giunta non è delegabile.

Possono fare parte della Giunta, in qualità di invitati, senza diritto al voto, i componenti nominati dalla Giunta stessa su proposta del Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza dell'Associazione.

La Giunta si riunisce, in via ordinaria, di norma quattro volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Alle riunioni della Giunta prendono parte i Presidenti delle Sezioni autonome che si dovessero costituire ai sensi dell'art. 3, ultimo comma.

La Giunta è convocata con avviso scritto diramato, anche via fax o con l'utilizzo di posta elettronica, almeno sette giorni prima della data di convocazione.

In caso di urgenza, il suddetto termine può essere ridotto a tre giorni.

L'avviso deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

L'associazione deve tenere a disposizione, inoltre, l'eventuale documentazione della riunione.

La Giunta:

- a) nomina la Commissione di designazione del Presidente di cui all'art. 24;
- b) propone all'Assemblea il Presidente;
- c) nomina, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti dell'Associazione ex art. 22;
- d) elegge 5 membri a far parte del Consiglio Direttivo;

- e) approva gli eventuali regolamenti di attuazione dello Statuto fra i quali quelli che disciplinano il funzionamento delle Sezioni e del Comitato Provinciale P.I.;
- f) nomina su proposta del Presidente gli invitati di cui all'art. 17;
- g) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, cura il conseguimento dei fini statutari e prende in esame tutte le questioni di carattere generale;
- h) delibera le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- i) indica le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- j) adotta le sanzioni;
- k) riesamina le domande di adesione;
- l) formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
- m) su proposta del Consiglio Direttivo determina, con eventuale regolamento apposito, i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni e decide sulle domande di costituzione delle stesse, presentate dalle imprese associate;
- n) esamina ogni argomento di carattere generale e delibera su ogni questione che riguardi gli interessi di due o più Sezioni per conformare ed armonizzare, nei limiti del possibile, eventuali interessi contrastanti;
- o) determina i contributi dovuti dai soci all'Associazione per la successiva approvazione assembleare, nonché l'eventuale contribuzione particolare di cui al penultimo comma dell'art. 8;
- p) assume le deliberazioni di cui agli artt. 5 e 10;
- q) delibera in ordine al bilancio, ai sensi dell'art. 40;
- r) esercita gli altri compiti eventualmente previsti dal presente Statuto;

- s) promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione;
- t) ratifica, eventualmente, quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in via d'urgenza.

La Giunta è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti.

Per qualsiasi deliberazione è prescritta la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni - che sono fatte risultare da verbale, da approvare nella riunione successiva, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore dell'Associazione, o in sua assenza, da altra persona designata dalla Giunta stessa - sono prese a maggioranza di voti dei presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le votazioni sono palesi o segrete a seconda del sistema che verrà, di volta in volta, stabilito su proposta del Presidente. Tuttavia, per le nomine e le deliberazioni relative a persone, si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.

Alla riunione sono invitati i Revisori contabili e i Probiviri, senza diritto di voto. Il Presidente può, altresì, estendere l'invito a soggetti non componenti la Giunta in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

Art. 18 - Composizione, Convocazione e Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dai Vice Presidenti, dall'ultimo Past President, dal Presidente del Comitato Provinciale Piccola Industria, dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e da cinque membri eletti dalla Giunta - di cui due appartenenti alla Sezione che contribuisce, in termini di

entrate finanziarie complessive, al bilancio dell'Associazione in misura superiore al 35% - nello stesso anno di elezione del Presidente. Può far parte del Consiglio Direttivo, inoltre, un componente nominato dal Presidente tra figure imprenditoriali che siano espressione particolarmente significativa del sistema associativo e di rappresentanza dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le eventuali deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta;
- b) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dalla Giunta;
- c) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;
- d) provvedere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- e) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- f) nominare il Direttore dell'Associazione;
- g) deliberare, su proposta del Direttore, in ordine alla struttura organizzativa, all'organico delle risorse umane dell'Associazione ed alla regolamentazione funzionale dei servizi dell'Associazione;
- h) provvedere alla designazione e nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti, Organi e Commissioni in cui sia richiesta la rappresentanza;
- i) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre il bilancio preventivo nonché, a fine esercizio, il consuntivo annuale da sottoporre, entrambi, all'approvazione dell'Assemblea Generale, previa delibera della Giunta;
- j) esaminare e decidere di iniziare azioni giudiziarie e di resistenza in giudizio, nonché, in particolare, di promuovere procedimento giudiziario di ingiunzione nei confronti dei soci morosi o inadempienti nel

pagamento delle quote associative, anche dopo la cessazione del rapporto associativo;

k) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione; è necessaria, comunque, la successiva ratifica della Giunta stessa;

l) esercitare gli altri compiti, eventualmente, previsti dal presente Statuto.

m) ratificare, eventualmente, le deliberazioni assunte, in via d'urgenza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare al Presidente, e ad uno o più membri, parte dei poteri e delle attribuzioni che ad esso competono.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, di norma sei volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto diramato, anche via fax o con l'utilizzo di posta elettronica, almeno sette giorni prima della data di convocazione.

In caso di urgenza il suddetto termine può essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione. L'Associazione deve tenere a disposizione, inoltre, l'eventuale documentazione della riunione.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo non è delegabile.

Per la validità delle deliberazioni è prescritta la presenza di almeno metà dei componenti del Consiglio.

Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto concerne le nomine e le deliberazioni relative a persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono fatte risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore dell'Associazione, o in sua assenza, da altra persona designata dal Consiglio stesso, che esplica funzioni di Segretario.

I verbali delle riunioni sono a disposizione dei componenti che potranno prenderne visione.

Art. 19 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente vicario e dai Vice Presidenti e finalizzato ad assicurare uno stretto coordinamento delle attività associative, è convocato dal Presidente senza alcuna formalità, e si riunisce quando necessario.

E' previsto, altresì, l'incarico di Delegato alla Presidenza con attribuzione di rappresentanza dell'Associazione, nei limiti della delega conferitagli dal Presidente.

Art. 20 - Elezione ed Attribuzioni del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta della Giunta.

Il Presidente dell'Associazione:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi; in particolare, rappresenta l'Associazione di fronte alle Istituzioni, alle Autorità ed agli Enti pubblici e privati;
- b) stipula, all'occorrenza con l'intervento dei Presidenti delle Sezioni interessate, i contratti di lavoro riguardanti una o più categorie di industria;
- c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e della Giunta;

- d) può nominare i componenti aggiuntivi di Giunta e di Consiglio Direttivo ex artt. 17 e 18;
- e) propone alla Giunta l'elezione dei Vice Presidenti;
- f) vigila sul funzionamento dei servizi dell'Associazione e su tutti gli atti amministrativi;
- g) sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa;
- h) rappresenta l'Associazione in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa, con facoltà di nominare procuratori ed avvocati alle liti;
- i) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo poi le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio Direttivo stesso nella sua prima successiva riunione;
- j) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, della Giunta e dell'Assemblea Generale;
- k) adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

In caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano di età.

Venendo a mancare il Presidente ed in caso di dimissioni, ne fa le veci il Vice Presidente Vicario o, in assenza, il Vice Presidente più anziano di età, il quale provvederà ad espletare tutti gli adempimenti per l'elezione del nuovo Presidente entro e non oltre 6 mesi.

Art. 21 - Durata in Carica del Presidente

Il Presidente dura in carica 4 anni decorrenti dalla data della sua elezione.

È possibile una eventuale rielezione del Presidente, per un solo biennio, subito dopo il proprio mandato quadriennale, realizzando la normale

procedura, ma con una maggioranza assembleare pari ad almeno il 60% dei voti totali.

Un'ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un periodo di almeno quattro anni.

Art. 22 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti dell'Associazione sono eletti dalla Giunta, su proposta del Presidente, in una seduta successiva all'Assemblea che ha approvato le deleghe attribuite dal Presidente agli stessi Vice Presidenti, tenuto conto dei bisogni di rappresentanza delle diverse componenti associative interne e delle esigenze organizzative sulle quali si fonda l'articolazione per aree di attività, in numero non superiore a tre, uno dei quali attribuito alla Sezione Edile – Ance, che assume la carica di Vice Presidente Vicario, quando il Presidente dell'Associazione appartiene ad altra sezione.

Nell'ipotesi in cui, invece, il Presidente dell'Associazione appartenga alla Sezione Edile – Ance, la Giunta provvede a nominare, su proposta del Presidente, fra gli altri Vice Presidenti, il Vicario emanazione di altra sezione.

Il Presidente del Comitato Provinciale Piccola Industria ed il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori sono Vice Presidenti di diritto dell'Associazione.

I Vice Presidenti sono, pertanto, complessivamente non più di 5.

Ciascuno dei Vice Presidenti può essere delegato dal Presidente e collaborare con lui per determinate e specifiche problematiche.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Essi sono rieleggibili per non più di 8 anni consecutivi a quello della prima elezione, salvo che la carica di Vice Presidente non spetti di diritto ai sensi del presente Statuto.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un quadriennio.

Art. 23 - Disposizioni Generali sulle Cariche

Le cariche associative sono gratuite e sono riservate a rappresentanti di imprese che abbiano una responsabilità aziendale di grado rilevante.

Le cariche direttive, fatte salve quelle di cui agli artt. 25 e 26 del presente Statuto, sono riservate ai rappresentanti di imprese inquadrare quali soci effettivi dell'Associazione ed in regola con il pagamento delle quote associative, che siano investiti di una effettiva responsabilità di impresa e che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale secondo i dettami del Codice Etico Confederale e della Carta dei Valori Associativi e delle Delibere collegate.

Per l'assunzione delle cariche di cui agli artt. 20 (Presidente Confindustria), 29 (Presidente P.I.), 30 (Presidente G.I.), 37 (Presidenti Sezioni) e 38 (Presidente Ance), il Collegio dei Probiviri dovrà esprimere formale parere acquisendo tutte le informazioni necessarie.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i Procuratori Generali ad negotia che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, Amministratori, Istitori, e Dirigenti dell'impresa muniti di specifica procura.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche di Presidenza e del Consiglio Direttivo dell'Associazione, è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle Delibere Confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

È necessario, inoltre, con esclusione dei soli Proviviri e dei Revisori Contabili, osservare il principio della rotazione per tutte le cariche associative.

Tutte le cariche elettive hanno durata quadriennale e scadono all'atto del loro rinnovo.

Fatto salvo quanto espressamente previsto per la carica di Presidente dell'Associazione (art. 21), Vice Presidente (art. 22), Presidente di Sezione (art. 37) e Presidente di Piccola Industria (art. 29) è ammessa la partecipazione, allo stesso titolo e con continuità, per 8 anni in Giunta e per 10 anni in Consiglio Direttivo.

Gli eletti alle cariche sociali in sostituzione di persone che abbiano cessato l'incarico prima della scadenza rimangono in carica fino a quando vi sarebbero stati coloro che essi hanno sostituito.

Decadono dalle cariche i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Nelle elezioni su liste di persone, il numero dei candidati deve sempre essere superiore agli eligendi e le relative preferenze dovranno essere limitate ai 2/3 dei seggi da ricoprire.

Art. 24 - Commissione di Designazione

Allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotano il consenso della base ed al fine di esperire, in via riservata, la più ampia consultazione degli associati, in occasione della nomina del Presidente dell'Associazione, è eletta dalla Giunta una Commissione di designazione composta da tre membri, scelti fra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza in seno all'Associazione e, preferibilmente, fra gli ex Presidenti dell'Associazione che per ultimi hanno rivestito la carica, escluso il Presidente in carica.

Tre mesi prima della scadenza ordinaria del mandato del Presidente, la Giunta avvia la procedura per l'elezione del Presidente nominando la Commissione di designazione.

Sarà compito della Commissione, predisponendo un calendario comunicato a tutti gli associati, assicurare un'ampia consultazione, ascoltare i componenti della Giunta, quali Presidenti delle Sezioni e non, nonché tutti quegli associati che lo dovessero richiedere o quelli che, a suo giudizio, ritenga utile ascoltare per l'individuazione della rosa di candidati alla nomina di Presidente dell'Associazione, da sottoporre al vaglio della Giunta.

Dette consultazioni, che potranno essere esperite anche in più giri di raccolta di indicazioni, devono svolgersi esclusivamente presso la sede associativa (sono ammesse videoconferenze, audioconferenze e strumenti similari, mail ad indirizzi riservati e lettere riservate personali, mentre non è consentito l'uso del fax).

Nel corso della fase delle consultazioni, la Commissione sottopone al Collegio dei Probiviri gli elementi raccolti, affinché, lo stesso Collegio provveda ad acquisire le informazioni necessarie e fornire il proprio parere per la prosecuzione e la successiva conclusione delle consultazioni.

La Commissione, entro 20 giorni dall'affidamento dell'incarico, comunica al Presidente la positiva conclusione delle consultazioni.

Entro 10 giorni dalla comunicazione di completamento delle consultazioni, il Presidente procede a convocare una riunione di Giunta in cui la Commissione darà lettura della propria relazione finale, individuando, nella più ampia discrezionalità, una o più indicazioni (in quest'ultimo caso in ordine di preferenza).

La Commissione dovrà, comunque, proporre alla Giunta anche quei candidati appoggiati per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

Il Designato alla Presidenza dovrà ricevere il voto favorevole della maggioranza della Giunta.

Il mancato raggiungimento della maggioranza nella prima votazione, in caso di unico candidato, comporta la ripetizione delle consultazioni; in caso di due o più candidati, si ripete la votazione nella stessa riunione o in una successiva convocata in via d'urgenza dal Presidente.

In caso di parità di voto si procede al ballottaggio nella stessa riunione o, se necessario, per tre volte in altre riunioni con le regole sopra richiamate.

Successivamente, entro 20 giorni è convocata l'Assemblea Generale, alla quale la Giunta propone il nome dell'unico candidato designato alla Presidenza.

L'Assemblea procede all'elezione del Presidente.

Il procedimento di nomina del Presidente dovrà svolgersi complessivamente nel termine massimo di tre mesi dalla nomina, da parte della Giunta, della Commissione.

Qualora la proposta venga respinta va ripetuta, ferma restando la composizione della Commissione di designazione, la procedura per l'individuazione del candidato alla Presidenza.

Art. 25 - Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è eletto, in un anno diverso da quello di elezione del Presidente, dall'Assemblea, previo invito del Presidente ai soci a presentare eventuali candidature.

Esso è composto da tre Revisori effettivi e da due Revisori supplenti, che possono essere scelti anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione.

Almeno uno dei Revisori effettivi deve essere in possesso della qualifica di Revisore ufficiale ed essere iscritto nello specifico albo.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

Tutti i componenti non possono rivestire altra carica interna alla Associazione.

Il Collegio dei Revisori contabili ha il controllo della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed ha il compito di riferire in merito, per iscritto, all'Assemblea con apposita relazione annuale che accompagna il bilancio consuntivo.

Il Collegio deve riunirsi con cadenza trimestrale.

Partecipa alle riunioni della Giunta ed alle adunanze dell'Assemblea Generale dei Soci.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente subentra a quello effettivo in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni ed i relativi componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato.

I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori Contabili devono essere sottoscritti dal Presidente del Collegio e da tutti i Revisori presenti.

Art. 26 - Probiviri

L'Assemblea Generale ordinaria elegge, in un anno diverso da quello di elezione del Presidente, previo invito del Presidente ai soci a presentare eventuali candidature, cinque Probiviri i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

Tutti i Probiviri sono incompatibili con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Partecipano alle riunioni della Giunta ed alle adunanze dell'Assemblea Generale dei Soci.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del Collegio Arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, che deve avvenire entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto Collegio è scelto tra i 5 Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti.

In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Catanzaro che provvederà alla scelta, tra i tre rimanenti Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice Etico, dalla Carta dei Valori Associativi e dalle Delibere collegate.

Il Collegio Arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel Regolamento Confederale.

Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità alla luce del dettato del presente Statuto, del Codice Etico, della Carta dei Valori Associativi, dei regolamenti e delle delibere dei vari organi dell'Associazione o del Sistema Confindustriale e dei criteri di deontologia associativa, e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

La pronuncia deve essere data entro e non oltre i trenta giorni successivi alla costituzione del Collegio, salvo proroga concessa con l'accordo delle parti, non superiore a trenta giorni.

Il lodo, deliberato a maggioranza dei voti, deve essere comunicato alle parti

interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

Avverso le pronunce dei Probiviri è dato ricorso ai Probiviri Confederali, mentre esse non sono appellabili in altra sede.

In ogni caso il Collegio Arbitrale costituito comunica ai Probiviri Confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio Arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Il Collegio dei Probiviri dovrà esprimere, inoltre, formale parere, acquisendo tutte le informazioni necessarie, per l'assunzione delle cariche di cui agli artt. 20 (Presidente Confindustria), 29 (Presidente P.I.), 30 (Presidente G.I.), 37 (Presidenti Sezioni) e 38 (Presidente Ance).

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi, nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea devono designare tra loro, all'inizio di ogni biennio, a maggioranza, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in Collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, inoltre, sugli argomenti dei quali siano investiti dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta, per iniziativa di una delle parti in caso di controversia, o del singolo socio che ne abbia interesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

In particolare, essi intervengono, anche d'ufficio, in tema di irregolarità nelle procedure elettive ed esaminano i ricorsi degli associati contro i provvedimenti sanzionatori.

La costituzione del Collegio deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 27 - Direzione dell'Associazione

Alla Direzione degli uffici dell'Associazione è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuvato eventualmente da uno o da due Vice Direttori.

Il Direttore provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali e all'organizzazione ed alla direzione degli uffici e dei servizi dell'Associazione, del cui funzionamento risponde al Presidente.

Dal Direttore dipendono anche gli uffici fuori sede, ove esistano, ed il personale, disciplinarmente e funzionalmente.

Le modalità per l'assunzione e la cessazione dal servizio del personale dipendente dell'Associazione, nonché la determinazione dei relativi obblighi e degli emolumenti, sono disciplinate, ove esistente, da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo, in mancanza, dalle determinazioni, di volta in volta, assunte.

Il Direttore interviene con parere consultivo alle riunioni di tutti gli organi, collegi e commissioni previsti dal presente Statuto, la cui segreteria è tenuta dal Direttore medesimo o da funzionari a ciò delegati.

Art. 28 - Delegazioni e Uffici Periferici

Le Delegazioni e gli Uffici Periferici dell'Associazione, eventualmente costituiti ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto, hanno lo scopo di rappresentare in luogo l'Associazione e di adempierne le funzioni esercitando comunque attività di tutela ed assistenza delle imprese associate.

Le Delegazioni e gli Uffici Periferici sono retti da un funzionario che dipende dalla Direzione dell'Associazione.

Art. 29 - Comitato Provinciale Piccola Industria

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Comitato Provinciale Piccola Industria fra le imprese che contano un numero di dipendenti inferiore al limite più basso della fascia stabilita dalla Confindustria per la classificazione di Piccola Industria.

Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascuna Sezione di categoria designato dal Consiglio Direttivo della Sezione stessa.

Il Comitato elegge un suo Presidente che assume la carica di Vice Presidente di diritto dell'Associazione e rappresenta la Piccola Industria operante nell'ambito provinciale.

Il Presidente dura in carica quattro anni.

Un'ulteriore elezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.

Le modalità organizzative e di funzionamento sono stabilite coerentemente alle direttive del Sistema Confederale e, eventualmente, con regolamento deliberato dal Comitato e soggetto all'approvazione della Giunta dell'Associazione.

Art. 30 - Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori della Industria.

La struttura, la composizione, l'attività ed il funzionamento del Gruppo sono disciplinati da apposito regolamento approvato dall'Assemblea del Gruppo nonché, su proposta della stessa, dalla Giunta dell'Associazione.

Il Gruppo ha lo scopo precipuo di:

- stimolare nei Giovani Imprenditori la consapevolezza della loro funzione etico-sociale, lo spirito associativo e della libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è preminente manifestazione;
- promuovere tutte le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria e segnalare anche nominativi di propri componenti da inserire nelle commissioni consultive;
- propagandare al di fuori del suo ambito l'azione imprenditoriale mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi o Associazioni;
- promuovere i valori dell'azione imprenditoriale e della cultura d'impresa nel mondo della scuola e dell'università.

Il Gruppo, per le questioni e le iniziative di sua competenza, assumerà le relative deliberazioni nel quadro degli indirizzi programmatici dell'Associazione.

Il Presidente del Gruppo è di diritto Vice Presidente dell'Associazione.

<p style="text-align: center;">TITOLO IV SEZIONI DELL'ASSOCIAZIONE</p>
--

Art. 31 - Sezioni di Categoria

Le Sezioni di Categoria perseguono il raggiungimento dei fini statuari nell'ambito della particolare attività per cui sono costituite in modo che in

ciascuna di esse si esprima, nella forma più diretta ed efficace, la volontà delle aziende che le formano.

La costituzione delle Sezioni viene deliberata dalla Giunta dell'Associazione in base al numero delle aziende aderenti nel particolare settore merceologico, comunque non inferiore a cinque, e conferenti complessivamente una contribuzione pari a dieci volte il contributo minimo annuo dovuto singolarmente.

La Giunta ha, tuttavia, facoltà di stabilire una diversa articolazione delle Sezioni in conformità a comprovate necessità organizzative, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Le aziende esercenti attività per le quali non sia stata costituita apposita Sezione saranno riunite in una Sezione "Industrie Varie".

Art. 32 - Organi delle Sezioni

Ogni Sezione di Categoria ha i seguenti organi:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Art. 33 - Assemblea di Sezione

L'Assemblea è composta da tutte le aziende associate della categoria in regola con gli obblighi statutari ed al corrente col pagamento dei contributi associativi.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono, comunque, partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

Ogni socio dispone di un numero di voti determinato in base all'art. 15.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente ogni anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero

quando ne sia fatta richiesta motivata da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti.

L'Assemblea può, anche, essere convocata in via straordinaria dal Presidente dell'Associazione, quando lo richiedano particolari esigenze organizzative.

L'avviso, diramato anche via fax o con l'utilizzo di posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data di convocazione, deve contenere l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti alle aziende associate, in seconda convocazione sarà, invece, valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Art. 34 - Deliberazioni dell'Assemblea di Sezione

L'Assemblea di Sezione è convocata e presieduta dal Presidente in carica.

Ogni Socio ha diritto a farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio mediante delega scritta o da un rappresentante della propria Azienda in possesso dei requisiti di cui all'art. 23.

Una sola eventuale delega può essere conferita ad altro socio o al rappresentante della Azienda di cui al precedente comma.

All'interno di uno stesso gruppo societario, sono ammesse, comunque, una pluralità di deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei voti delegati senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, mediante votazione palese o segreta, con il sistema che verrà, di volta in volta, stabilito dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Tuttavia, per le nomine e deliberazioni relative a persone, si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.

Art. 35 - Funzioni dell'Assemblea di Sezione

L'Assemblea di Sezione:

- a) delibera su ogni questione riguardante gli interessi della categoria e l'attività della Sezione;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo.

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo stesso non può essere inferiore a tre e non superiore ad un consigliere ogni quindici iscritti o frazione superiore alla metà oltre i primi tre. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo deve avvenire a scrutinio segreto e con voto limitato ai 2/3 dei seggi da ricoprire. L'elezione avverrà su liste di candidati liberamente espressi, a seguito di invito diramato con congruo anticipo.

Art. 36 - Funzioni del Consiglio di Sezione

Il Consiglio di Sezione:

- a) elegge il Presidente ed uno o più Vice Presidenti;
- b) elegge il proprio rappresentante nel Comitato di cui all'art. 29. Il rappresentante P.I. è Vice Presidente di diritto della Sezione;
- c) nomina i componenti della Giunta dell'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 17;
- d) esprime i pareri ex artt. 5 e 10;
- e) studia i problemi della categoria unitamente alla Direzione della Associazione e li prospetta alla Presidenza dell'Associazione stessa;
- f) esprime il proprio parere su ogni argomento che venga sottoposto al suo esame dal Presidente;
- g) costituisce eventuali commissioni incaricate di studiare determinati problemi di particolare interesse della categoria;
- h) esplica funzioni di rappresentanza della categoria nei rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il Consiglio di Sezione è convocato, con avviso diramato anche via fax o con l'utilizzo di posta elettronica, almeno sette giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo non è delegabile.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 37 - Funzioni del Presidente di Sezione

Il Presidente di Sezione collabora con il Presidente e con la Direzione della Associazione alla stipulazione dei contratti di lavoro riguardanti la sua categoria merceologica.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea di Sezione ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dagli Organi della Sezione.

Il Presidente di Sezione dura in carica per un quadriennio.

Una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.

Art. 38 - Sezione Costruttori Edili ed Affini - Ance Catanzaro

Per la specificità delle problematiche del settore, alla Sezione Costruttori Edili ed Affini – Ance Catanzaro, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali dell'Associazione Industriali nonché degli accordi vigenti Ance-Confindustria, è riconosciuto un particolare, autonomo potere decisionale, finanziario ed operativo, disciplinato da un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, deliberato dall'Assemblea del Gruppo e soggetto all'approvazione della Giunta dell'Associazione.

A tal fine la Sezione, in particolare:

- a) assume la rappresentanza provinciale della categoria edile;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, in applicazione del CCNL e in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c) nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonché negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità.

TITOLO V FONDO COMUNE E STRUMENTI CONTABILI
--

Art. 39 - Fondo Comune

Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi associativi;
- b) dagli eventuali avanzi di gestione;
- c) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione, nonché dalle partecipazioni in società e/o Enti;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

L'amministrazione e la gestione del Fondo Comune spettano al Consiglio Direttivo.

Con il Fondo Comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il Fondo Comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo

scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul Fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 40 - Bilancio Preventivo e Bilancio Consuntivo

Per ciascun anno solare viene predisposto, dal Consiglio Direttivo, il Bilancio Preventivo nonché, a fine esercizio, il Consuntivo annuale da sottoporre entrambi all'approvazione dell'Assemblea Generale, previa delibera della Giunta.

Il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo sono compilati secondo i dettami Confederali.

Il Bilancio Consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, nei tempi e nei modi previsti dal Sistema Confederale.

<p style="text-align: center;">TITOLO VI MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE</p>

Art. 41 - Modificazioni Statutarie

Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso delle associate.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci, che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate, è consentito il diritto di recesso, da notificare per

lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 42 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la contestuale nomina del liquidatore, devono essere richieste da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti assembleari.

Le relative delibere assembleari devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutte le imprese associate.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo previsto dalla legge.

<p style="text-align: center;">TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</p>

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio allo Statuto di Confindustria, al Codice Etico Confederale, alla Carta dei Valori Associativi, alle Delibere collegate, ai relativi Regolamenti di Attuazione ed ai principi generali del Sistema Confederale.

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

Assemblea Generale 18 giugno 2012